

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI VOLONTARIATO
"MARPU"

Denominazione e sede

Art.1. - E' costituita l'Associazione denominata "MARPU ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

Art. 2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale, non violenta, di ispirazione cristiana, con durata illimitata nel tempo e diretta al perseguimento di finalità di utilità sociale, promozione della solidarietà umana, civile e culturale.

La sua struttura è democratica.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera, in attività di volontariato, a favore di soggetti terzi, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e sociale, concorre alla complessiva crescita sociale e civile, alla promozione, emancipazione e sostegno, assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare per la realtà del villaggio di Phanigiri, Telangana, India, e zone limitrofe, con lo scopo di salvaguardia della salute pubblica, dell'ambiente, la prevenzione del disagio e l'emarginazione, con particolare riferimento alle situazioni di disagio sociale, economico, psicologico e fisico, anche coadiuvando e sostenendo l'attività umanitaria svolta dalla CONGREGAZIONE SUORE DELLA ADDOLORATA, con sede in Pisa via Sant'Antonio n. 75, nello stesso villaggio di Phanigiri ed in ogni altro luogo.

A tal fine, l'associazione, che non ha scopo di lucro, perseguirà finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi - e in via esclusiva o principale - di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le attività di servizi, anche sanitari, educazione, istruzione e formazione professionale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative; organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti o da attuarci con l'opera volontaria o retribuita di soggetti esterni do-

Allegato B
alle note
0990



Stefano...
- Copia...

Francesco...
Isabella...

tati delle necessarie competenze professionali, quali psicologi, sociologi, educatori, sanitari ed esperti in materia legale ed economica.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi ad esempio attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi di promozione sociale rivolti con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- sostegno del percorso scolastico degli studenti più indigenti presso l'istituto "Mary Mother of Hope E/M school" in Phanigiri; tale istituto è stato creato, si riferisce ed è gestito dalla Congregazione delle Suore dell'Addolorata, con sede principale in Pisa (PI).
- iniziative formative e di aggregazione a carattere educativo, sportivo-ricreativo, di animazione sociale e finalità specifiche nel settore dell'emarginazione e sottosviluppo culturale e sociale presso l'istituto "Mary Mother of Hope E/M school" in Phanigiri;
- promozione umana, promozione sociale, formazione, assistenza, solidarietà, accoglienza e ospitalità;
- avviamento di progetti di potenziamento della realtà sanitaria del "Mary Matha Hospital" in Phanigiri;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana sulla diversità culturale e sociale tramite attività di dialogo;
- svolgimento di ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

(Ammissione e qualifica)

Art. 6.

Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci effettivi o ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Il numero dei soci effettivi è illimitato;

Soci "benemeriti" o "onorari": sono coloro che vengono dichiarati tali dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione. A tale categoria possono accedere anche enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche.

Soci "sostenitori": sono i soci che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell'associazione. A tale categoria possono accedere anche enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al rispetto dei doveri a cui si fa riferimento all'art. 9 e dell'impegno verso lo scopo sociale.

Soci Ordinari/Effettivi

Art. 7. Possono diventare soci effettivi/ordinari dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni italiane e straniere che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Le domande di ammissione a socio ordinario sono presentate alla segreteria dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell'associazione. La domanda di ammissione deve essere presentata alla segreteria del Consiglio Direttivo.

Art. 8. In ordine all'accoglimento o al rigetto dell'ammissione dell'aspirante delibera, il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, delibera motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e



Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

di essere eletti alle cariche sociali spetta ai soli soci ordinari.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

Art. 11. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e diviene efficace con la comunicazione, tramite la sua segreteria, all'interessato; tuttavia, nel caso di esclusione, contro la delibera del Consiglio Direttivo il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, la quale alla prima adunanza utile -perché il provvedimento di esclusione divenga definitivo- dovrà ratificarlo a maggioranza assoluta. In difetto di presentazione del ricorso suddetto, il provvedimento diviene definitivo decorsi 30 giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della segreteria del Consiglio Direttivo.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
(Assemblea)

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ordinari. L'Assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, da almeno 3 consiglieri quando se ne ravvisino la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ordinari. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di messaggi di posta elettronica o messaggi telefonici a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti

oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto. È consentita l'espressione del voto per delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.


Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- revoca il presidente;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- delibera per la costituzione di una quota annuale per i soci ed il suo importo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto. (Consiglio Direttivo)

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per un biennio e i suoi componenti sono rieleggibili.



Stasfocelli
Capella

Francesco Lenti
Giacinto Giuseppe

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, telefonica o altro mezzo di comunicazione equipollente, purché chiunque dei consiglieri ne possa avere effettiva cognizione, almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e propone all'assemblea la sua revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

(Il Presidente)

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante

dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

(Il Tesoriere)

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio ma esclusivamente per importi il cui limite massimo verrà definito dal Consiglio Direttivo.

(Il Segretario)

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Provvede altresì ad effettuare tutte le comunicazioni sociali e svolge i compiti affidatigli in tal senso dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di volontariato.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le eventuali quote sociali sono intrasferibili e irripetibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno (o comunque non oltre 6 mesi dalla fine di ogni esercizio sociale) il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto al Mary Mother of Hope Convent con sede a Phanigiri (Telangana, India) gestito dalle Suore dell'Addolorata, con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di società di promozione sociale.